



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/12/01

00166/2001 COSTITUZIONE DELLA TUNNEL DI GENOVA S.P.A.

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Adorno Roberto	17	Delogu Roberto
2	Anfosso Anna	18	Evangelisti Marco
3	Barchi Francesco	19	Falanga Carlo
4	Bernabo' Brea Giovanni	20	Ferraris Renata
5	Bernini Stefano	21	Ferretti Giovanni
6	Bollesan Marco'	22	Franco Massimo
7	Bruno Antonio	23	Lecce Salvatore
8	Bruzzone Roberto	24	Marenco Francesco
9	Camisetti Carlo	25	Mazzolino Tullio
10	Casissa Michele	26	Morabito Giuseppe
11	Cattivelli Diego	27	Morgano Roberta
12	Cecconi Giuseppe	28	Pilu Giovanni
13	Chessa Leonardo	29	Raffelini Raffaele
14	Costa Giuseppe	30	Rocca Cesare
15	Dallorto Luca	31	Tiezzi Gianfranco
16	Della Bianca Raffaella		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bagnasco Arnaldo	9	Ferrando Alberto
2	Barbieri Andreina	10	Ferretto Luigi
3	Bevegni Lorenzo	11	Giovine Giancarlo
4	Boffardi Giuliano	12	Guastavino Emanuele
5	Bruschi Giordano	13	Olivari Carla Elvira
6	Cannonero Giancarlo	14	Pittaluga Alfonso
7	Castellaneta Sergio	15	Saccone Egidio
8	Cosma Salvatore		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
----------------	--	----------------	--

1 Alcozer Giulio
2 Eva Claudio

3 Spinelli Aldo

E pertanto complessivamente presenti n. 48 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Montaldo Claudio	6	Ghio Alberto
2	Basso Claudio	7	Pierantoni Ruggero
3	Bonifai Giancarlo	8	Rossetti Sergio
4	Borzani Luca	9	Volpone Elio
5	Gabrielli Bruno		

Partecipa: Il Segretario Generale - Francesco Pitera'

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 150 del 6 dicembre 2001.

Su proposta del Sindaco, Prof. Avv. Giuseppe Pericu, d'intesa con l'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico-Finanziaria, Controllo Economico-Finanziario delle Aziende partecipate, Dott. Alberto Ghio e dell'Assessore Opere e Lavori Pubblici, Avv. Giancarlo Bonifai;

Premesso che:

- Il Comune di Genova ha individuato tra gli obiettivi fondamentali della propria gestione amministrativa la realizzazione di un sistema di attraversamento della città rapido ed efficiente, allo scopo di facilitare i transiti e di migliorare l'assetto socio - economico urbano complessivo;
- che è già stata effettuata una valutazione di massima, sulla base di un concorso internazionale di idee, per individuare la soluzione tecnica ed economica più efficace e conveniente;
- sulla base di questa valutazione e degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione Comunale la scelta si è indirizzata verso la realizzazione di un tunnel sottomarino di attraversamento dell'area portuale, tra la zona di ponente e la zona di levante della città, per riorganizzare il sistema di transito di Genova;

- Considerato che risulta ora necessario sviluppare le fasi successive del programma, al fine di definire un percorso amministrativo, tecnico-progettuale e realizzativo dell'opera in questione;
- Ritenuto di orientare la programmazione dell'intervento seguendo lo schema della finanza di progetto, con l'intento di reperire finanziamenti e di valorizzare i ritorni finanziari insiti nella gestione dell'opera, allo scopo di minimizzare e tendenzialmente annullare gli impegni diretti del Comune di Genova nel finanziamento dell'opera medesima;
- Visto l'interesse manifestato verso l'iniziativa in questione dalla Cassa Depositi e Prestiti, orientata al sostegno di interventi di project financing ed erogatrice di un finanziamento, a fondo perduto, di 8,6 miliardi di lire per la progettazione preliminare del tunnel di attraversamento portuale della città di Genova;
- Ritenuto di dover coinvolgere nell'iniziativa l'Autorità Portuale, visto che il tunnel di attraversamento interesserà l'area portuale e dovrà essere realizzato sfruttando tutte le sinergie e con incidenze minime o nulle sull'attività portuale, anche per il rilievo economico e produttivo delle attività insediate e svolte;
- Valutata l'utilità, al fine di promuovere la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di collegamento sotterraneo tra la zona di ponente e la zona di levante della città, di costituire una apposita società per azioni, partecipata paritariamente dal Comune di Genova, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'Autorità Portuale di Genova;
- Dato atto che tale società, con un capitale sociale iniziale di 510.000 Euro, si configura come una società dedicata e di scopo e potrà curare, con la massima professionalità e flessibilità, nell'ambito delle linee di indirizzo dettate dal Comune e dalle autorità competenti, una serie di azioni volte ad analizzare la fattibilità dell'operazione sul piano tecnico ed economico, ad individuare le migliori soluzioni tecnologiche utilizzabili, a determinare le migliori connessioni con il sistema della mobilità cittadina, il traffico portuale ed il sistema autostradale, definendo i costi degli investimenti necessari e formulando il piano economico e finanziario con le modalità di finanziamento nel quadro di un project financing;
- Ritenuto inoltre di approvare lo Statuto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto il parere dei Revisori dei conti rilasciato ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità;

- Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal responsabile del settore competente;
- Visto il parere di legittimità del Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

- 1. di promuovere, in base alle norme vigenti e per tutti i motivi espressi nelle premesse, la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "Tunnel di Genova S.p.A.", avente come oggetto la promozione di attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura di collegamento sotterraneo e/o sottomarino tra le zone di ponente e di levante della città di Genova;
- 2. di stabilire che il capitale sociale iniziale della società sia determinato in 510.000 Euro, suddiviso in 510.000 azioni del valore di 1 Euro ciascuna, sottoscritto paritariamente dal Comune di Genova, dalla Cassa Depositi e Prestiti e dall'Autorità Portuale, e quindi secondo il seguente prospetto:

Comune di Genova	Euro	170.000
Cassa Depositi e Prestiti	Euro	170.000
Autorità Portuale	Euro	170.000
TOTALE	Euro	510.000
- 3. di impegnare il Comune di Genova a sottoscrivere le azioni di detta società per l'importo di Euro 170.000;
- 4. di approvare il relativo Statuto, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5. di rimandare a successivo provvedimento l'impegno della spesa relativa da iscriverne al pertinente capitolo e la modalità di finanziamento della spesa stessa;
- 6. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società "Tunnel di Genova S.p.A.", affidando gli adempimenti di competenza ai diversi Servizi comunali;

- 7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Barchi, Bernabò Brea, Camisetti, Costa, Evangelisti, Raffelini, Marengo, Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Bernini, Bruno, Bruzzone, Cannonero, Casissa, Castellaneta, Chessa, Cosma, Dallorto, Delogu, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Mazzolino, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone, Bevegni in numero di 38.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cannonero, Costa, Morabito dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	38	consiglieri
Votanti	n.	37	"
Voti favorevoli	n.	30	"
Voti contrari	n.	7	(CAMISETTI; NOI PER SANSA PER GENOVA; A.N.; F.I.)
Astenuti	n.	1	(BEVEGNI)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Pericu, i consiglieri: Bernabò Brea, Camisetti, Costa, Marengo, Raffelini, Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, Bernini, Beveggi, Bruno, Bruzzone, Cannonero, Casissa, Castellaneta, Chessa, Cosma, Dallorto, Delogu, Falanga, Ferraris, Ferretto, Franco, Giovine, Guastavino, Guerello, Lecce, Mazzolino, Morabito, Morgano, Olivari, Pilu, Pittaluga, Rocca, Saccone in numero di 37.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cannonero, Costa, Morabito viene approvata con 32 voti favorevoli, 5 contrari (Camisetti; A.N.; F.I.).

Il Presidente

Il Segretario Generale
Marcello Bittero

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **20 DIC. 2001** ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134-
3° COMMA DEL T.U. D.LGS 18.08.2000
N. 267**

Dott. MARINA LIBERTI

Marina Liberti

TUNNEL DI GENOVA S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni denominata "*Tunnel di Genova – S.p.A.*", senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. La società ha sede legale in Genova, via, numero civico
3. La società, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire succursali, agenzie, rappresentanze e depositi, in Italia e all'estero, che non abbiano natura di sede secondaria.
4. La durata della società è fissata fino al, salva anticipata liquidazione od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2

1. La società ha per scopo l'attuazione coordinata delle attività finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura di collegamento sotterraneo e/o sottomarino fra le zone di ponente e di levante della città di Genova, denominata "Tunnel di Genova".
2. Per il raggiungimento dell'oggetto, la società provvede - anche tramite i propri soci - ad approfondire la fattibilità dell'operazione Tunnel, allo scopo di individuare gli elementi tecnico-economici occorrenti all'approvazione del piano di fattibilità, che determinerà definitivamente il tracciato e le tecnologie utilizzabili, in connessione con la rete autostradale genovese, con il sistema della mobilità cittadina e con il traffico portuale, nonché i costi e gli investimenti necessari, il piano economico finanziario e le diverse ipotesi di finanziamento.
3. La Società, inoltre, potrà istruire, per conto delle Amministrazioni competenti, eventuali proposte di altri soggetti interessati all'iniziativa, allo scopo di valorizzare tutti i possibili contributi all'avvio della stessa.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 3

1. Il capitale sociale è determinato in 510.000 (cinquecentodiecimila) EURO, suddiviso in 510.000 (cinquecentodiecimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) EURO cadauna.
2. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
3. Le azioni sono indivisibili e nominative. Tutte le azioni conferiscono eguali diritti ai loro titolari. Ogni azione attribuisce al titolare il diritto ad un voto.
4. Le modalità ed i tempi dei versamenti sulle azioni sottoscritte sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia.
6. La società potrà emettere obbligazioni, anche con facoltà di conversione in azioni, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 e seguenti cod. civ.

Articolo 4

1. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni di cui sono titolari, tranne che sia finalizzato alla partecipazione della Regione Liguria e della Provincia di Genova.
2. Le offerte in opzione devono essere comunicate agli azionisti iscritti nel libro dei soci alla data di assunzione della delibera di aumento del capitale.
3. La delibera di aumento del capitale determina le modalità ed i termini di svolgimento della procedura di offerta e di esercizio del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 5.

Articolo 5

1. Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero diritti di opzione su azioni di nuova emissione, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata a/r o telegramma. La comunicazione dovrà specificare la quantità di azioni o di diritti oggetto di cessione, il nominativo del possibile acquirente o beneficiario, il prezzo offerto o richiesto ovvero il valore attribuito, le eventuali modalità di pagamento e tutte le altre condizioni di cessione.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmetterla agli altri azionisti, iscritti nel libro dei soci alla suddetta data, mediante lettera raccomandata a/r o telegramma.

3. Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno offrire condizioni equivalenti e dovranno darne notizia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, con lettera raccomandata a/r o telegramma indirizzata al cedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri azionisti.
4. Nel caso in cui uno o più azionisti non manifestino entro il predetto termine l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, gli azionisti che abbiano esercitato tale diritto potranno richiedere le azioni o i diritti residui. In caso di più richieste, il diritto di prelazione si intenderà esercitato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale ulteriore diritto potrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, conformemente alle modalità ivi indicate.
5. Decorsi i suddetti termini senza che siano pervenute richieste di prelazione, ovvero qualora le richieste abbiano avuto ad oggetto solo una parte delle azioni o dei diritti offerti in prelazione, il socio cedente - fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 - sarà libero di disporre delle azioni o dei diritti alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

1. La cessione o trasferimento di azioni o diritti di opzione a soggetti che non siano già azionisti della società è subordinata al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
2. La valutazione dovrà essere oggetto di deliberazione motivata, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
3. Il gradimento potrà essere negato qualora il potenziale nuovo socio abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale.
4. In caso di rifiuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare un altro soggetto disposto ad acquisire le azioni o i diritti di opzione a pari condizioni.

Articolo 7

1. La violazione del diritto di prelazione comporta l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società e dei soci titolari dei predetti diritti ai quali è riconosciuto, in tale caso, il diritto di riscattare le relative azioni dal terzo acquirente o beneficiario.

2. In caso di trasferimenti di quota che comportino la violazione del diritto di prelazione, il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di non iscrivere detti trasferimenti nel libro dei soci.
3. Ai fini degli articoli di cui al presente titolo, per cessione o trasferimento si intende qualsiasi atto di disposizione a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi conferimenti in società o trasferimenti per effetto di fusione o scissione.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 8

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio sindacale.

Articolo 9

1. Le scelte generali dell'impresa sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta una conseguente attività di tipo esecutivo, oltre che l'assunzione delle decisioni sulle operazioni che non rivestano un carattere strategico per la società.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, uniformarsi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati tecnico-scientifici di valutazione e/o di indirizzo e coordinamento.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 10

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della società, o in altro luogo indicato purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio sindacale.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 cod. civ..
6. Per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è richiesta - sia in prima che in seconda convocazione - la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il minimo delle azioni richieste dalla legge.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, in presenza di speciali ragioni previste dall'art. 2364 cod. civ., entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata, ai fini dell'espletamento dell'attività di gestione ad essa riservata ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altro amministratore designato dal Consiglio stesso. In difetto, l'Assemblea è presieduta da una persona scelta dagli azionisti intervenuti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il

verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto per atto pubblico, con l'intervento di un notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 13

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente, nominati in sede di prima costituzione nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Comune di Genova ha diritto alla nomina di 2 (due) amministratori designati dal Sindaco.
2. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 cod. civ.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirli su designazione del socio che aveva designato gli amministratori cessati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà procedere immediatamente a convocare l'Assemblea affinché provveda alle nuove nomine.
5. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea dovrà essere convocata di urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice Presidente fra i suoi componenti, il quale sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio può delegare le proprie competenze al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta sia necessario od opportuno nell'interesse della società ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione è fatta mediante avviso dato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà anche essere fatta con avviso telegrafico o a mezzo fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene dato avviso ai sindaci con invito ad intervenire all'adunanza.

Articolo 15

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede al coordinamento ed allo sviluppo delle attività sociali ed è investito di tutti i poteri di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, all'Assemblea dei soci.
2. In ogni caso, ogni qualvolta si tratti di intraprendere iniziative e/o attività aventi carattere patrimoniale non riconducibili al normale esercizio dell'amministrazione della società, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre queste ultime all'attenzione dell'Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2364 n. 4 cod. civ., predisponendo a tale proposito un bilancio preventivo e una indicazione dei fondi reperibili.

Articolo 17

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione dei compensi di cui al n. 3 dell'art. 2364 cod. civ.

Articolo 18

1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (od a chi ne fa le veci).
2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone delegate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti, di cui almeno uno nominato dal Comune di Genova, rispondenti ai requisiti prescritti dagli artt. 2397 e 2398 cod. civ.

Articolo 20

1. I sindaci sono nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., di cui almeno uno nominato dal Comune di Genova, e durano in carica un triennio.
2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, si provvede ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO – UTILI - RISERVE

Articolo 21

1. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2002. Gli esercizi sociali successivi terminano al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2429 bis cod. civ e dal Collegio sindacale ex art. 2432 cod. civ., è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno o, eccezionalmente, quando lo richiedano particolari esigenze, entro il 30 giugno.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio - previa deduzione del 5 % (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale - sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che disponga di rimandarne la distribuzione ai successivi esercizi o di destinarne l'intero o una parte a speciali riserve.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.
5. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine e con le modalità dallo stesso annualmente fissate.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 22

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 23

1. Ad ogni effetto del presente statuto il domicilio degli azionisti si intende eletto presso il luogo risultante dal libro dei soci.

Articolo 24

1. Tutte le controversie tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori e/o i liquidatori sorte in dipendenza del presente statuto ed in genere dal contratto societario, saranno decise da un collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, di cui uno nominato da una parte, uno dall'altra e il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta n. 30 del 5.12.2001, oggetto: Costituzione della TUNNEL di Genova S.p.A..

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta n. 30 del 5.12.2001, oggetto: Costituzione della TUNNEL di Genova S.p.A., tenuto conto del parere espresso dal Dirigente Responsabile, esprime il proprio parere favorevole ed attesta la coerenza e l'attendibilità con le previsioni del bilancio e con i programmi e i progetti dell'Amministrazione.

Attesta altresì che dagli atti esaminati nulla rileva in ordine alla sua congruità rispetto alle impostazioni generali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Roberto Benedetti
Dott. Adriano Bagnera
Rag. Enzo Casazza

F-6 DIC 2001

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572424

E' PARTE INTEGRANTE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

Codice Ufficio 112.4 prop. n. 30 del 5.12.2001 ad oggetto:

COSTITUZIONE DELLA TUNNEL DI GENOVA S.P.A.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (ART. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000)	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.	 IL DIRIGENTE (Rag. Giuliana Raffa) <i>Giuliana Raffa</i>
Genova, 5-12-2001	
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (ART. 153 comma 5 D. Lgs. 267/2000)	
<i>Il presente provvedimento non necessita di coperture finanziarie le somme necessarie sul successivo provvedimento di impegno di spesa</i>	IL DIRIGENTE (Dott.ssa Giovanna Santi) <i>Giovanna Santi</i>
☐ <i>5/12/2001</i>	
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000)	
<i>Favorevole</i>	 IL DIRIGENTE (Rag. Giuliana RAFFA) <i>Giuliana Raffa</i>
☐ 5-12-2001	
PARERE LEGITTIMITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 247/97 - 185/98)	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. - 5 DIC. 2001 Genova, Il Segretario Generale <i>[Signature]</i>	
☐	